



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 27/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 3 febbraio 2014, n. 38

PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione dei boschi". - Proponente:
Comune di Biccari. Valutazione di Incidenza. ID_4745

L'anno 2014 addì 3 del mese di Febbraio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

La DIRIGENTE DELL'UFFICIO
"Programmazione, Politiche energetiche,
V.I.A. e V.A.S."

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Piano di gestione approvato con D.G.R. del 26 aprile 2010 n. 1083

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTO il parere, favorevole con prescrizioni, dell'Autorità di Bacino della Puglia espresso, ai sensi dell'art. 6 c. 4bis, della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. con nota n. 16191 del 09/12/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 42 del 02/01/2014

PREMESSO che:

- il Comune di Biccari, con nota n. 3951 del 08/07/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 7079 del 17/07/2013 trasmetteva per competenza la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza, inerente l'intervento in oggetto, riconducibile al livello 1 (fase di screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. a seguito di un esame preliminare della documentazione trasmessa, con nota n. 8034 del 09/08/2013, rilevava che l'area di intervento era ricompresa in aree definite PG1 e PG2 dal vigente PAI e, pertanto, invitava l'Amministrazione proponente a regolarizzare l'istanza in oggetto trasmettendo all'Autorità di Bacino regionale, qualora non già ottemperato, la documentazione necessaria per l'espressione delle valutazioni di competenza propedeutiche all'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza;
- l'Autorità di Bacino, con nota n. 16191 del 09/12/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 42 del 02/01/2014, trasmetteva il proprio parere espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;

PREMESSO altresì che

- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente provvedimento è il progetto di miglioramento dei rimboschimenti realizzati negli anni compresi tra il 1950 e il 1976 mediante la piantagione di postime di pino nero, abete greco, cedro dell'Atlante, cipresso comune, cipresso dell'Arizona e cipresso macrocarpa oltre ad acero montano e opalo, frassino maggiore e olmo siberiano nelle località "Acqua dei Fossi" e "Rattapone" ubicati nelle particelle 8 e 14 del foglio 49 del Comune di Biccari.

L'intervento progettato prevede, in località "Acqua dei Fossi", le seguenti operazioni colturali:

- decespugliamento localizzato a carico quasi esclusivamente dei rovi che dovessero essere di intralcio alle operazioni di diradamento;
- diradamento di tipo misto e di intensità moderata finalizzati ad eliminare quasi esclusivamente le conifere e gli alberi deperienti che aduggiano le latifoglie;
- interventi di spalcatura delle piante di conifere non interessate dalle operazioni di diradamento;
- cippatura del materiale di risulta;
- su tutta la superficie (comprendendo anche le zone in località "Rattapone") rinfoltimento dei vuoti creati dal diradamento mediante la messa a dimora di circa 300 piante/ha delle seguenti specie: acero campestre, acero napoletano, acero di monte, cerro, frassino ossifillo, orniello, carpino nero, carpinella, roverella, pero selvatico, melo selvatico, sorbi s.p., biancospino, ginestra

Descrizione del sito di intervento

Secondo quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa, in entrambe le località si osserva la rinnovazione di cerro, orniello, olmo, acero napoletano, acero montano, castagno e faggio.

Le aree di intervento, estese su complessivi ha 40,4086, sono interamente ricomprese nel SIC "Monte Cornacchia - Bosco Faeto", per il quale è vigente il Piano di gestione approvato con D.G.R. del 26 aprile 2010 n. 1083, e caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43: Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*); Laghi eutrofici con vegetazione del tipo Magnopotamion e Hydrocharition; Faggete degli Appennini di Taxus e Ilex (*).

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "A", "B" e "C";
- vincolo idrogeologico;
- ATD "bosco";
- ATD "macchia";
- ATD "bosco buffer";
- ATD "biotopo -sito naturalistico": Monte Cornacchia, Lago Pescara;
- ATD "area connessa";
- usi civici
- idrologia superficiale: elenco corsi d'acqua": Torrente Rattapone;
- ATD vincoli faunistici: Oasi di protezione "Montagna", Zona a gestione sociale "Monte Cornacchia"

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Versanti;

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;
- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- UCP - Boschi;
- UCP - Pascoli naturali;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Monte Cornacchia - Bosco Faeto")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Zone gravate da usi civici

Ambito di paesaggio: Monti Dauni

Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali

considerato che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- il Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Foggia), la Provincia di Foggia e il Comune di Biccari, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Monte Cornacchia - Bosco Faeto", cod. IT9110003, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle impartite dall'Autorità di Bacino della Puglia(9 - 12):

1. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo
2. è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461;
3. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
4. il diradamento dovrà essere di tipo basso e la sua intensità non potrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
5. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
6. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
7. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
8. non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri quadri, per le fustaie, e a 5.000 metri quadri, per i cedui semplici o composti;
9. gli interventi non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi di instabilità;
10. sia accertato che le piste utilizzate a scopo esclusivo per l'esbosco e la piantumazione di latifoglie autoctone, se ricadenti in alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali (art. 6 comma 8) e/o in fascia di pertinenza fluviale (art. 10 comma 3), si trovino in sicurezza idraulica secondo il disposto art. 36 delle N.T.A.;
11. il materiale proveniente dalle lavorazioni, sia smaltito secondo le norme vigenti e comunque non sia depositato nelle aree soggette alle prescrizioni dei citati artt. 6 e 10;
12. durante la permanenza dei cantieri si adottino le cautele a salvaguardia delle maestranze in

particolari condizioni meteorologiche e sia assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di Miglioramento di boschi di origine artificiale a prevalenza di conifere” proposto Comune di Biccari ed incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 227 Azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione dei boschi” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:

- è relativo a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Comune di Biccari;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia e al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Foggia);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
